



## **Documento di Consultazione per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità dei Trasporti per l'anno 2017.**

### ***Premessa***

Com'è noto a codesta Autorità, Confetra ha impugnato le delibere che impongono alle imprese del settore trasporti e logistica privati delle merci il pagamento del contributo al funzionamento dell'Autorità stessa. Il ricorso, pendente avanti al TAR del Piemonte, è attualmente all'esame pregiudiziale della Corte Costituzionale.

Relativamente al contributo 2017, dal documento oggetto della presente consultazione risulta che anche per il prossimo anno a quelle imprese verrà richiesto il pagamento del contributo, nonostante il giudizio in corso e nonostante il TAR abbia riconosciuto fino ad oggi la sospensiva del pagamento. In assenza di un ripensamento dell'Autorità stessa, Confetra non potrà che proseguire anche per il 2017 l'azione intrapresa.

La partecipazione alla presente Consultazione avviene al solo scopo di ribadire quanto già espresso col ricorso.

### ***Quesito n. 1: Si chiedono osservazioni motivate in ordine all'elenco delle attività individuate dall'Autorità al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento contributivo.***

Dall'elenco non sono state escluse le attività del settore trasporti e logistica privati delle merci, nonostante si tratti di servizi che non rientrano nella competenza dell'Autorità. Si ritiene che nelle more della definizione del giudizio, l'Autorità dovrebbe soprassedere dal richiedere la contribuzione a quelle imprese. I soggetti tenuti al versamento contributivo sono solo quelli stabiliti dalla legge, ossia i "gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati".

### ***Quesito n. 2: Si chiedono osservazioni motivate in ordine ai criteri sopra indicati per l'individuazione del fatturato rilevante.***

Si nota che non viene più prevista, come negli anni passati, l'aliquota inferiore per i soggetti operanti nel settore trasporti e logistica. Nel passato l'aliquota inferiore veniva giustificata dall'Autorità con la "diversità di esigenza regolatoria" di quel settore. In realtà non sussiste alcuna esigenza regolatoria, essendo completamente liberalizzato e operando in regime di libero mercato. Ciò è dimostrato anche dall'assenza di atti regolatori da parte dell'Autorità per le imprese di trasporto e logistica privati delle merci.



***Quesito n. 3: Si chiedono osservazioni motivate in ordine alla riduzione della soglia minima di esenzione dal contributo rispetto a quella attualmente in vigore di Euro 6.000,00. Qualora si concordi con la prospettata riduzione, si chiede di fornire indicazioni sui criteri da applicare per la determinazione della nuova soglia di esenzione del contributo dovuto all’Autorità.***

Si osserva preliminarmente che la legge non dà facoltà all’Autorità di prevedere esenzioni dal pagamento del contributo. L’attuale esenzione per i contributi fino a 6.000 Euro ha consentito di non assoggettare a contribuzione categorie di servizi che *ex lege* vi rientrerebbero, quali i taxi. Si nota inoltre che è difficile dare indicazioni sulla determinazione di una nuova soglia di esenzione prima che sia individuata da parte dell’Autorità l’aliquota contributiva del 2017 dal momento che i due elementi – soglia di esenzione e aliquota contributiva – sono interdipendenti.

***Quesito n. 4: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e/o merci.***

Premesso che Confetra non rappresenta vettori aerei, si concorda col principio che debbano essere assoggettati a contribuzione solo i fatturati prodotti in Italia.

***Quesito n. 5: Si chiedono osservazioni motivate in relazione ai criteri di identificazione del fatturato dei soggetti operanti nel trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci.***

Premesso che Confetra non rappresenta compagnie armatoriali, si concorda che il fatturato da assoggettare a contribuzione sia solo quello prodotto in Italia.

***Quesito n. 6: Si chiedono osservazioni motivate in relazione alle dichiarazioni da rendere in caso di scomputo di alcune voci dal fatturato relativamente ai fini del contributo.***

Si ritiene che la richiesta di far attestare dai revisori legali, ovvero dalle società di revisione, ovvero dai collegi sindacali la rideterminazione del fatturato rilevante, comporti un onere procedurale e finanziario ulteriore per le imprese. La richiesta non è giustificata dal momento che la rideterminazione del fatturato viene già dichiarata dai rappresentanti legali delle imprese.